



Decreto Dirigenziale n. 154 del 31/07/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 92 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Oggetto dell'Atto:

DECRETO LEGISLATIVO 27 MAGGIO 1999 N. 165 - DECRETO MINISTERIALE 27 MARZO 2008 - DRD 241-2017 E SMI. AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' DI CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA) DELLA SOCIETA' - CAA UIPA SRL - C.F. E P.I. 04492190618.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Su proposta del Dirigente dello *STAFF - Funzioni di supporto tecnico amministrativo*

Premesso che

- a. con D.G.R. n.612/2011 è stato approvato il Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”;
- b. con D.G.R. n. 478/2012 la Giunta Regionale, in attuazione di quanto previsto dal citato Regolamento, ha approvato, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere;
- c. con delibere di Giunta nn. 493, 535 e 594/2016 si è provveduto alla modifica del regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii., intervenendo, tra l'altro, in ordine alla rimodulazione o soppressione di talune strutture;
- d. con D.G.R. n. 619 del 8/11/2016, pubblicata sul BURC n. 76 del 15 novembre 2016, è stata modificata, in parte, l'articolazione delle strutture ordinamentali di cui alla citata D.G.R. 478/2012;

VISTO il Decreto legislativo n.33/2013 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare gli art. 23 e art. 26;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 approvato con D.R.G.C. n. 69 del 11.02.2020 in particolare l'allegato IV sezione “**AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE**”;

VISTO il Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'A.I.M.A. e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Ag.E.A.), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dal Decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, e in particolare l'articolo 3-bis del suddetto Decreto, che disciplina l'attività dei «Centri autorizzati di assistenza agricola»;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008, «Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola» pubblicato sulla G.U. n. 106 del 7 maggio 2008, che abroga il Decreto Ministeriale del 27 marzo 2001;

VISTO l'art.2, comma 5 – septies, legge 26 febbraio 2011 n. 10 di conversione del decreto legge 29 dicembre 2010 n.225 concernente l'Adeguamento dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (C.A.A.) alle disposizioni del Decreto Ministeriale 27 marzo 2008;

VISTA la deliberazione R.C. n. 498 del 20 marzo 2009 “Area Generale Di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario” – Recepimento del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008 in materia di Riforma dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) e approvazione delle “Linee di indirizzo per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA)”;

VISTO il DRD n. 164 del 29 aprile 2009 con il quale sono state approvate le “Modalità operative relative ai requisiti minimi di garanzia, funzionamento e vigilanza delle sedi operative C.A.A. della Regione Campania” e la relativa modulistica in merito all'attività dei Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.) nel territorio della Regione Campania;

VISTO il DRD n. 241 del 16 ottobre 2017 avente ad oggetto APROVAZIONE DEI "REQUISITI MINIMI DI GARANZIA E FUNZIONAMENTO RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (C.A.A.) NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA" – E RELATIVA MODULISTICA; come modificato dai DRD n. 325 del 18 settembre 2018 e DRD 99 del 21 maggio 2020;

VISTA l'istanza presentata in data 08.06.2020 ed acquisita al protocollo generale con n. 2020.0265368 del 08.06.2020, dalla società **CAA UIPA Srl – C.F. e P.I. 04492190618**, avente sede legale in **Caserta**

alla Via **Arena, 37**, di riconoscimento a Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) ai sensi e per gli effetti del D.M. 27 marzo 2008 e dell'art. 3 bis del DLgs 165/1999 e ss.mm.ii. (modello 1 con allegati);

PRESO ATTO che le informazioni e la documentazione richiesta dal DM 27/03/2008 art. 10 comma 1 lettera a, b, c, d, e, f e art. 2 comma a, b e c sono state fornite con l'istanza (modello 1) e nella documentazione allegata (protocollo generale n. 2020.0265368 del 08.06.2020) e successiva integrazione del 24/07/2020 acquisita al protocollo generale con n. 2020.353092 del 27/07/2020 pec del 30/07/2020, di trasmissione della polizza assicurativa, acquisita al protocollo generale con n. 363311 del 31/07/2020;

VISTO l'atto costitutivo e lo statuto della società denominata **CAA UIPA Srl**, redatto presso il notaio Dr. Vincenzo Di Caprio fu Notar Onofrio – Caserta, distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere - Repertorio n. 209.868 Raccolta n. 45.744, registrato a Caserta all'Agenzia delle Entrate il 28/05/2020 al n. 11465 e alla CCIAA di Caserta il 05/06/2020 con prot. 23727/2020 - Data atto costituzione 26/05/2020;

CONSIDERATO che dall'atto costitutivo della società richiedente e dalle informazioni risultanti dalla visura camerale ordinaria (Doc. n. T391842912 del 11.06.2020) risulta che il capitale sociale è stato deliberato, sottoscritto e versato per complessivi € 52.000,00 dai soci: U.I.P.A., Unione Italiana Professionalità in Agricoltura, con sede in Roma, Via Sicilia, 50 C.F. 97941710580 – S.E.A.L., Sindacato Europeo Autonomo dei Lavoratori, con sede in Caserta, Via Arena, 37 C.F. 96944020583;

VISTA la polizza assicurativa n. n. 145455186 del 30/07/2020 stipulata con la UNIPOL-SAI Assicurazioni S.p.A., con massimale di rischio coperto di Euro 2.100.000,00, stipulata ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del D.M. 27 marzo 2008 e dalla quale risulta l'impegno della compagnia assicuratrice a fornire le comunicazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo;

PRESO ATTO della attività istruttoria svolta dalla UOD/STAFF 50.07.92, giusto verbale del 31/07/2020 prot. 363610 del 31/07/2020, dalla quale risulta la conformità alla normativa vigente per l'autorizzazione al di riconoscimento della società **CAA UIPA Srl – C.F. e P.I. 04492190618** a Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) ai sensi e per gli effetti del D.M. 27 marzo 2008 e dell'art. 3 bis del DLgs 165/1999 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, nello svolgimento delle sue funzioni, il **CAA UIPA Srl** è tenuto, tra l'altro, al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) svolgere le attività previste all'art. 2 del D.M. 27 marzo 2008 attenendosi alle modalità ivi descritte;
- b) per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1, ai sensi dell'art. 12 del D.M. 27 marzo 2008, può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che lo hanno costituito o dalle loro organizzazioni territoriali; in tal caso anche le società di servizi devono essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 7 e 8 del D.M. 27 marzo 2008. La responsabilità delle attività svolte dalle società di servizi rimane interamente a carico del CAA;
- c) attenersi alla normativa regionale di adeguamento al D.M. 27/03/2008 vigente nelle singole Regioni nelle quali opera il CAA;
- d) consentire l'accesso nelle proprie sedi, e in quelle delle società di servizi di cui intenda avvalersi, degli addetti alla vigilanza ed al controllo incaricati dalla Regione e dall'organismo pagatore di cui al D.lgs. 165/99;
- e) acquisire dall'utente apposito mandato scritto ad operare per suo conto, ai sensi dell'art. 14 del D.M. 27 marzo 2008;
- f) presentare all'utenza una carta dei servizi secondo quanto previsto all'art. 7, comma 2 del D.M. 27 marzo 2008;
- g) nell'affidamento di eventuali incarichi professionali, è tenuto al rispetto delle incompatibilità previste dalla legge e quelle di cui all'art. 13 del Decreto Ministeriale 27 marzo 2008. Per i soggetti che svolgono le attività previste all'art. 13, comma 1 del Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 inerenti i controlli è prevista l'incompatibilità derivante dalla partecipazione in qualunque forma al capitale o alle attività di un CAA o di una società di servizi;

- h) ai sensi dell'art. 4 del D.M. 27 marzo 2008 le quote e le azioni del CAA possono essere trasferite, applicando la vigente disciplina del codice civile, solo tra soggetti abilitati alla costituzione dei CAA. Le operazioni di fusione e di scissione societarie relative al CAA possono essere attuate solo tra società in possesso della qualifica del CAA;

TENUTO CONTO che la Regione Campania potrà revocare l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola nei casi previsti e secondo le procedure indicate dal D.M. 27 marzo 2008;

CONSIDERATO che le singole sedi operative verranno autorizzate con successivi provvedimenti, previa verifica della sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti dal D.M. 27 marzo 2008;

RITENUTO, da quanto sopra riportato, che ricorrono le condizioni per autorizzare la società **CAA UIPA Srl – C.F. e P.I. 04492190618**, avente sede legale in **Caserta** alla Via **Arena, 37**, allo svolgimento dell'attività di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, con la denominazione di **CAA UIPA Srl**;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di autorizzare la società **CAA UIPA Srl – C.F. e P.I. 04492190618**, avente sede legale in **Caserta** alla Via **Arena, 37**, allo svolgimento dell'attività di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, con la denominazione di **CAA UIPA Srl**;
2. di stabilire che, nello svolgimento delle sue funzioni, il **CAA UIPA Srl** è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) svolgere le attività previste all'art. 2 del D.M. 27 marzo 2008 attenendosi alle modalità ivi descritte;
 - b) per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1, ai sensi dell'art. 12 del D.M. 27 marzo 2008, può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che lo hanno costituito o dalle loro organizzazioni territoriali; in tal caso anche le società di servizi devono essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 7 e 8 del D.M. 27 marzo 2008. La responsabilità delle attività svolte dalle società di servizi rimane interamente a carico del CAA;
 - c) attenersi alla normativa regionale di adeguamento al D.M. 27/03/2008 vigente nelle singole Regioni nelle quali opera il CAA;
 - d) consentire l'accesso nelle proprie sedi, e in quelle delle società di servizi di cui intenda avvalersi, degli addetti alla vigilanza ed al controllo incaricati dalla Regione e dall'organismo pagatore di cui al D.lgs. 165/99;
 - e) acquisire dall'utente apposito mandato scritto ad operare per suo conto, ai sensi dell'art. 14 del D.M. 27 marzo 2008;
 - f) presentare all'utenza una carta dei servizi secondo quanto previsto all'art. 7, comma 2 del D.M. 27 marzo 2008;
 - g) nell'affidamento di eventuali incarichi professionali, è tenuto al rispetto delle incompatibilità previste dalla legge e quelle di cui all'art. 13 del Decreto Ministeriale 27 marzo 2008. Per i soggetti che svolgono le attività previste all'art. 13, comma 1 del Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 inerenti i controlli è prevista l'incompatibilità derivante dalla partecipazione in qualunque forma al capitale o alle attività di un CAA o di una società di servizi;
 - h) ai sensi dell'art. 4 del D.M. 27 marzo 2008 le quote e le azioni del CAA possono essere trasferite, applicando la vigente disciplina del codice civile, solo tra soggetti abilitati alla costituzione dei CAA. Le operazioni di fusione e di scissione societarie relative al CAA possono essere attuate solo tra società in possesso della qualifica del CAA;
3. di autorizzare le singole sedi operative con successivi provvedimenti, previa verifica della sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti dal D.M. 27 marzo 2008;

Avverso il presente atto è ammissibile, alternativamente:

ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Non ricorrono le condizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013, art. 26

Il presente decreto è trasmesso:

per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale anche ai fini degli adempimenti ex Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (art. 23)

al sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente

al MiPAAF

all'Organismo pagatore – Agea

all'Assessore alle Attività produttive e alla Ricerca Scientifica, in attuazione della direttiva del Presidente n. 2019-0007503/UDCP/GAB/CG del 22.3.2019;

alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione.

Filippo Diasco